

Al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
Direzione Generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali (DVA)
Divisione II – Sistemi di Valutazione Ambientale
Via C.Colombo 44
00147 ROMA
pec: DGSalvanguardia.Ambientale@PEC.minambiente.it

Al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo
Direzione generale Belle Arti e Paesaggio
Servizio III Tutela del paesaggio
Via San Michele 22
00153 ROMA
pec: mbac-dg-beap@mailcert.beniculturali.it

e p.c.

Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A.
Viale E.Galbani 70
00156 ROMA
pec: svr.autorizzazioneconcertazione@pec.terna.it

OGGETTO: Elettrodotto SE Udine Ovest – SE Redipuglia
Procedimento EL-146bis

Il sottoscritto Milocco Renata proprietaria dell'immobile sito in San Vito al Torre via _____ ,
ai fini della partecipazione al procedimento di rideterminazione in merito alla procedura di VIA
(ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. 152/2006),

Richiamato il Decreto di compatibilità ambientale emesso dal MATTM di concerto con il MIBAC,
prot. DVA-DEC_2011-0000411 del 21 luglio 2011;

Richiamato il decreto di autorizzazione emesso dal MISE di concerto con il MATTM n. 239/EL-
146/181/2013 del 12 marzo 2013 in relazione alla costruzione e all'esercizio delle opere del
progetto definitivo così come predisposto da Terna per ottemperare ad alcune prescrizioni del
Decreto di V.I.A., con dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità e inamovibilità
delle opere e apposizione del vincolo preordinato all'esproprio;

Richiamata la sentenza del Consiglio di Stato Sez. VI, n. 3652/2015 depositata il 23 luglio
2015 , che ha accolto il ricorso presentato dai Comuni e da altri enti e privati per
l'annullamento della sentenza emessa dal TAR del Lazio avverso appunto i Comuni e i privati
ricorrenti, con la caducazione di tutti gli atti presupposti, collegati, inerenti, conseguenti e
derivati tra i quali i sopra citati Decreto di Compatibilità ambientale e l'Autorizzazione del MISE.

Tenuto conto che la sentenza del Consiglio di Stato evidenzia il principio fondamentale dell'art.
9 comma 2 della Costituzione: "**La Repubblica tutela il paesaggio e il patrimonio storico
e artistico della Nazione**", con la conseguenza che la norma costituzionalizza, al massimo
rango, la tutela del paesaggio e del patrimonio storico e artistico (beni immateriali), e questo
richiede che gli organi preposti esprimano valutazioni tecnico-professionali e non già
comparative di interessi, quand'anche pubblici e da altre amministrazioni stimabili di
particolare importanza (interessi economici e di mercato);

Che in seguito a tale sentenza sono stati presentati da Terna due ricorsi:

- il primo avanti le SS.UU. della Corte di Cassazione, per l'annullamento della su richiamata sentenza;

- il secondo avanti il medesimo Consiglio di Stato, per la revocazione della sentenza n. 3652;

Che in data 02.10.2015 Terna SpA ha presentato al MISE e al MATTM un'istanza concernente la richiesta di rideterminazione dei Ministeri autorizzanti, in merito all'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio delle opere in oggetto, ai sensi dell'art. 1-sexies del decreto legge n. 239/2003, così come convertito con modificazioni dalla legge 27 ottobre 2003 n. 290 e s.m.i.;

Che in data 06.11.15 il MISE ha comunicato l'avvio del procedimento con posizione n. EL-146bis;

Che in data 13.11.2015 Terna SpA ha presentato un'istanza al MATTM e la MIBACT concernente la richiesta di rideterminazione in merito alla procedura di V.I.A.;

Che con nota di Terna SpA del 13.11.2015 veniva ritrasmessa, in conseguenza della sentenza del Consiglio di Stato, la nuova documentazione progettuale ed ambientale per il deposito, ai fini della consultazione pubblica ed apposizione delle misure di salvaguardia, e che ripropone il progetto iniziale;

Richiamata la nota del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con la quale si comunicava la procedibilità della procedura di V.I.A. e si trasmettevano in copia gli atti relativi, tra i quali gli avvisi al pubblico pubblicati sui quotidiani locali e nazionali in data 15.02.2016 e rettificati in data 17.02.2016;

Dato atto che con tali avvisi vengono assegnati il termine di 30 giorni per le osservazioni dei diretti interessati ai fini del vincolo preordinato all'esproprio, ed il termine di 60 giorni per le osservazioni in merito alla nuova procedura di V.I.A.;

Ciò premesso lo scrivente presenta le seguenti osservazioni:

- nell'avviso pubblico del 15.02.2016 rettificato in data 17.02.2015 Terna comunica che ha presentato istanza in data 13.11.2015 al MATTM e al MIBACT concernente la richiesta di rideterminazione in merito alla procedura di V.I.A., e in particolare ha chiesto al MATTM, avendo la sentenza del Consiglio di Stato fatto salvi tutti gli atti non correlati al parere del MIBACT, mantenendo quindi integralmente efficace il parere della Commissione Tecnica V.I.A. che non deve essere pertanto riacquisito, di riacquisire il parere di competenza del MIBACT al fine di poter rimettere il parere di compatibilità ambientale:

trattasi di violazione dei diritti degli interessati all'avviso pubblico che vengono scoraggiati nel presentare le opportune osservazioni in quanto non verrebbe più interessata la Commissione Tecnica VIA, ma tutto il procedimento si ridurrebbe a richiedere il solo parere del MIBACT, dimenticando nel contempo il contenuto della sentenza del Consiglio di Stato.

- la sentenza del Consiglio di Stato ha annullato il parere di compatibilità ambientale e l'autorizzazione unica emessi rispettivamente dal MATTM e dal MISE e quindi ha di fatto bocciato le opere del progetto esecutivo:

il medesimo progetto, le cui opere sono state bocciate, viene integralmente ripresentato, fatte salve piccole modifiche, e viene comunicato che si ritiene salvo il parere della Commissione Tecnica V.I.A., fatti clamorosamente in contrasto tra loro: ad un profano in materia potrebbe sembrare un escamotage per evitare un nuovo parere della Commissione Tecnica V.I.A., anche alla luce della sentenza del Consiglio di Stato.

- nell'avviso si comunica che alla data di deposito della sentenza del CdS l'opera era stata realizzata più dell'80%:

è indubbio il fatto che Terna abbia eseguito le opere in pendenza prima del ricorso al TAR del Lazio e successivamente del ricorso al Consiglio di Stato, quindi a suo rischio e pericolo, non potendo vantare in seguito che la percentuale di realizzazione dell'opera possa costituire titolo a riottenere l'autorizzazione unica, cercando di violare di fatto il principio fondamentale dell'art. 9 comma 2 della Costituzione: "La Repubblica tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione".

- infatti tale norma costituzionalizza, al massimo rango, la tutela del paesaggio e del patrimonio storico e artistico (beni immateriali), e questo richiede che gli organi preposti esprimano valutazioni tecnico-professionali e non già comparative di interessi, quand'anche pubblici e da altre amministrazioni stimabili di particolare importanza (interessi economici e di mercato):

l'avviso al pubblico vorrebbe invece far passare l'idea che alcuni degli organi preposti non possano esprimere le loro valutazioni tecnico-professionali e che gli interessi economici e di mercato, pur stimabili in un periodo di crisi, possano prevalere sulla tutela del paesaggio e del patrimonio storico artistico.

- il progetto è stato ripresentato non riportando il dato oggettivo circa la visibilità dei sostegni dell'elettrodotto e il notevole impatto ambientale gravante sul territorio interessato, tale da compromettere lo stato naturale e paesaggistico dei luoghi:

al progetto dovrebbero essere allegate le fotografie dei sostegni dell'elettrodotto. Questo perchè ai sensi del D.P.C.M. 12 dicembre 2005, i giudizi sull'impatto paesaggistico degli elementi dell'elettrodotto dovrebbero essere logicamente connessi con la questione della mitigazione e/o compensazione degli impatti. Come fissato dal D.P.C.M. Al punto 3.2.3 "Elementi per la valutazione di compatibilità paesaggistica", un importante contenuto della relazione paesaggistica deve essere il progetto dell'opera di mitigazione dell'impatto paesaggistico e delle opere di compensazione. Tali opere, come ricorda la nota 7, si fondano sul principio che ogni intervento deve essere finalizzato ad un miglioramento della qualità paesaggistica complessiva dei luoghi o, quanto meno, a garantire che non vi sia una diminuzione delle sue qualità, pur nelle trasformazioni. Le mitigazioni dovrebbero avere un diverso grado di capacità di contrarre gli effetti negativi dell'intervento: annullamento, riduzione, riqualificazione.

- le possibilità di mitigazione degli impatti visuali:

nella pianura friulana la presenza di vegetazione arbustiva e arborea risulta quasi del tutto assente, come già evidenziato dalla SBAP FVG in merito alla progressiva e sistematica eliminazione di importanti elementi paesaggistici quali filari di alberi, siepi arborate ecc.. . Tale fatto contrasta con quanto sostenuto nei documenti di progetto dal proponente, ove il territorio è pianeggiante ma è caratterizzato dalla presenza di numerosi elementi che limitano fortemente la profondità del campo visuale e di altri che ne alterano naturalmente il livello percettivo. Le fotografie allegate dimostrano quanto sostenuto dalla SBAP FVG. L'impatto paesaggistico legato alla installazione di tralicci di inusitate proporzioni e di conduttori tali da risultare necessariamente visibili, si osserva che essi risultano oltremodo invasivi e sono visibili a grandissima distanza, tanto da deturpare la qualità paesaggistica della piana isontina e friulana.

- sul pericolo per l'incolumità e la salute:

si osserva che continuano a manifestarsi tali rischi per coloro che, esercitando le proprie attività lavorative o dedicandosi al tempo libero, sono costretti a sostare nei luoghi che sono attraversati dalle linee elettriche; si rimarca la mancata adozione di

quelle prudenze sostenute dal mondo scientifico indipendente, convinto dei danni alla salute che possono derivare dalle esposizioni ai campi elettromagnetici, delle intollerabili sofferenze per chi ne verrà colpito, dei relativi costi sanitari in capo alle famiglie ed alla comunità in generale.

- sul fatto che il progetto ha continuato ad omettere di considerare ogni altra soluzione effettivamente alternativa sotto il profilo tipologico e di tracciato:

si osserva che tuttora non è stata presa in considerazione l' "opzione zero", atta a limitare l'impatto sul territorio attraversato, i danni all'attività agricola, lo sviluppo delle attività turistiche, i pericoli per la salute, ipotecando in tal modo ogni previsione di sviluppo economico sostenibile per il territorio;

inoltre vengono dimenticate le soluzioni alternative come quella proposta dal prof. Iliceto, incaricato all'uopo dalla RAFVG e il cui parere non è stato preso in considerazione in quanto redatto in tempi successivi al parere ambientale.

Per quanto riguarda l'alternativa tipologica, si ribadisce l'osservazione circa la non adozione delle migliori tecniche ad oggi disponibili, e quella sull'opportunità di adottare le soluzioni più ottimali in analogia a quanto realizzato o in fase di realizzazione in ambito nazionale ed europeo: ovvero l'alternativa, ben praticabile, sia dell'interramento, della nuova grande linea elettrica, sia della possibilità di percorrere differenti soluzioni di tracciato che consentirebbero una significativa minimizzazione degli impatti dell'opera.

- lo Studio di Impatto Ambientale non è esaustivo:

si sottovaluta gli aspetti legati all'analisi costi-benefici e degli scenari di riferimento elettrico e quindi le oggettive motivazioni del progetto e non è corretto per quanto riguarda l'evidenziazione degli impatti sul paesaggio che vengono decisamente minimizzati, con la scusa che il paesaggio agrario è già compromesso da altre infrastrutture e che, comunque, come misura compensativa verranno demolite altre infrastrutture energetiche lineari per oltre 110 Km;

occorre ricordare che verranno "forse" demoliti 40 km dell'attuale 220 kV , mentre i rimanenti 70 km riguardano linee in BT di minore impatto sul territorio rispetto alla nuova linea AAT che al posto degli attuali 250 mW avrà una capacità di 4000 mW ovvero una capacità 16 volte superiore, al di fuori di ogni realistico scenario per la regione FVG.

- sui danni economici al territorio:

sul vincolo preordinato all'imposizione in via coattiva della servitù di elettrodotto sui fondi, che vengono attraversati o lambiti dalle linee elettriche o altre opere connesse, nonché sulla dichiarazione di pubblica utilità , si osserva che esse continuano ad essere portatrici di danni permanenti al territorio, allo stato attuale non ancora quantificabili;

Ritiene pertanto di esprimere pertanto parere contrario ai fini della nuova procedura di Valutazione d'impatto ambientale dell'elettrodotto a 380 kV in doppia terna, "SE Udine Ovest - SE Redipuglia".

San Vito al Torre, lì 15/04/2016

firma

Rosalia Milocco



11
16